



## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(Estratto dal "Bollettino Ufficiale", N. 37 del 14 Settembre 1922)

**R. D. 20 luglio 1922, n. 1216, concernente il decentramento amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1922, n. 212).**

VITTORIO EMANUELE, ecc.

Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udita la Commissione consultiva parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 2 della sovra citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le attuali dotazioni delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore stanziati nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per l'acquisto di materiale scientifico e per il mantenimento delle cliniche, per spese di ufficio, per locali, per spese di rappresentanza e in genere per spese inerenti ai fini dei singoli Enti, sono convertite in assegni annui dello Stato alle singole Università ed ai singoli Istituti superiori.

A ciascuna Università e Istituto superiore sarà inoltre corrisposta, in aggiunta al detto assegno, la quota parte del maggior provento delle tasse ad essa spettante giusta la legge del 28 maggio 1903, n. 324, nella misura assegnata nel bilancio 1920-1921, nonchè la metà del terzo del maggior provento delle tasse, nella misura assegnata per l'esercizio 1920-1921, in dipendenza dell'aumento portato dal R. D. L. 9 maggio 1920, n. 1058.

Anche i fondi per le Università siciliane, di cui alla legge 13 luglio 1905, n. 384, sono corrisposti come assegni.

Le concessioni straordinarie di somme che siano fatte alle Università e agli Istituti superiori sui fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione sono considerati come assegni.

La parte degli assegni che alla chiusura dell'esercizio finanziario non fosse stata spesa od impegnata rimane sempre a disposizione delle Università od Istituti.

Art. 2. — Spettano inoltre alle Università ed agli Istituti di istruzione superiore le somme tutte provenienti dalle contribuzioni di laboratorio, di cliniche, di segreteria, dei corsi di perfezionamento o di altri corsi ed Istituti speciali e tutti i proventi delle prestazioni, forniture ed opere che per qualsiasi titolo le Università e gli Istituti superiori sono autorizzati ad eseguire.

Tutte le dette somme sono direttamente riscosse dagli economi...

Di questi proventi deve essere tenuto conto nei bilanci preventivi e consuntivi delle Università ed Istituti di istruzione superiore.

Art. 3. — Il Consiglio accademico dell'Università e direttivo dell'Istituto superiore approva i bilanci preventivi e consuntivi sottopostigli dal rettore o direttore.

È richiesta la deliberazione del Consiglio su tutte le spese che superino in una sola volta le L. 100.000 o che superino le L. 50.000 annue ed impegnino il bilancio per più esercizi.

Le deliberazioni circa dette spese non diventano esecutive se non dopo siano state approvate dal Ministro dell'istruzione pubblica.

Il bilancio preventivo della Università o dell'Istituto sarà comunicato al Ministero dell'istruzione pubblica nel giugno di ciascun anno e dentro il 31 dicembre deve essere inviato al Ministero il rendiconto consuntivo di tutte le spese fatte nell'esercizio antecedente, corredato dei documenti giustificativi.

La vigilanza sul procedimento amministrativo e contabile delle Università e degli Istituti superiori potrà essere esercitata dal Ministero dell'istruzione pubblica e dal Ministero del tesoro, per la parte di loro competenza, anche mediante ispezioni presso le Università e gli Istituti superiori.

Art. 4. — Il rettore o direttore della Università od Istituto superiore è autorizzato, entro i limiti dei fondi a disposizione, ad ordinare spese, assumere impegni ed a stipulare contratti nell'interesse dell'Università od Istituto superiore.

Le deliberazioni, gli ordinativi, gli atti e i contratti fatti dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore non sono soggetti alla preventiva approvazione ministeriale né al riscontro della Corte dei conti. Allorché si tratti però di alienare o di acquistare beni immobili, di assumere o concedere mutui o di impegnare il bilancio dell'Università od Istituto superiore per le spese di cui al 2° comma dell'art. 3, si dovrà invece ottenere l'autorizzazione del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale potrà chiedere il parere del Consiglio di Stato.

Per i lavori e le opere edilizie e di manutenzione di locali da eseguirsi sia a carico dei fondi iscritti nel bilancio della Università o dell'Istituto superiore, sia con somme anticipate o messe a disposizione del Ministero della istruzione pubblica sui fondi straordinari del bilancio dello stesso Ministero, i rettori delle Università ed i direttori degli Istituti superiori hanno facoltà di provvedere agli ordinativi,

alla esecuzione ed al pagamento dei lavori stessi senza uopo di autorizzazioni ministeriali, nè di approvazioni tecniche preventive o successive, quando il loro importo non superi le L. 50.000 sulla base dei preventivi o perizie e liquidazioni approvate o redatte dal Genio civile o dagli Uffici speciali universitari o dagli Uffici tecnici di finanza.

Art. 5. — I rettori delle Università ed i direttori degli Istituti superiori, nonché i membri dei Consigli accademici e direttivi, sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e deliberate in eccedenza dei fondi disponibili nel bilancio della Università od Istituto superiore.

Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a far tempo dal 1° ottobre 1922.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

ANILE.

PEANO.

Visto, *Il Guardasigilli*: LUIGI ROSSI.